CAMERA DEI DEPUTATI N. 2336

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 novembre 1951 *(Stampato n. 1850)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

—

Attribuzione delle indennità di studio e di lavoro straordinario al personale della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1951

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono concessi l'indennità di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti.

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1.998.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verrà fatto fronte per lire 972.000 con lo stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, per lire 135.000 con lo stanziamento del capitolo 113 dello stesso stato di previsione e per lire 891.000 mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.